

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25199 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DI PISA FABIO
Data pubblicazione: 10/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29679/2021 R.G. proposto da:

Lunardini Fabio, Lunardini Cristina, Lunardini Angela, rappresentati e difesi
dall'avvocato Raffaella De Camelis unitamente all'avvocato Antonino Cella
-ricorrenti-

contro

Comune Fiorenzuola in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Nicolais unitamente all'avvocato
Gaetano Campolo
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n.
491/2021 depositata il 15/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Fabio Di Pisa.

FATTI DI CAUSA

1. La CTR dell'Emilia-Romagna, con la sentenza 491/3/2021, pronunciando
in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con

ordinanza n. 23075/2019, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Comune di Fiorenzuola, in riforma della sentenza di primo grado rigettava il ricorso proposto dai contribuenti Fabio, Cristina ed Angela Lunardini avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

2. Contro detta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria.

3. Il Comune di Fiorenzuola resiste con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, 63 d.lgs. 546/1992 nonché 383 e 384 c.p.c., per avere la CTR disatteso il principio stabilito dalla Suprema Corte in sede di annullamento non provvedendo a valutare il valore venale dei beni in conformità dal dettato di cui all' artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.

2. Con il secondo motivo deducono violazione del diritto di difesa ex art. 61 e segg. d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello considerato che i contribuenti, a seguito del provvedimento del Presidente della sezione relativo alle modalità di trattazione della causa tenuto conto della situazione emergenziale, avevano insistito per la discussione orale della causa.

3. Per ragioni di ordine logico deve essere, in primo luogo, esaminato il secondo motivo di ricorso.

3.1. Tale motivo è da ritenere fondato, con conseguente assorbimento del primo.

Osserva il Collegio che risulta pacifico che i contribuenti, a fronte del provvedimento del Presidente di Sezione relativo alle modalità di trattazione delle cause durante il periodo emergenziale secondo le previsioni di cui all'art. 27 d.l. 137.2020, avevano formulato, notificandola, apposita "istanza di discussione" in data 3.12.2020, secondo quando incontroverso. Tale istanza – richiamata dai ricorrenti ai fini della c.d. autosufficienza -

testualmente recita: *"Il sottoscritto Avv. Antonino Cella, quale difensore dei ricorrenti Lunardini Fabio, Cristina ed Angela ut supra, visto l'avviso di trattazione dell'epigrafato ricorso comunicato il 5 novembre 2020, e visto il dispositivo dell'ordinanza presidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n. 3456/2020, comunicata il 5 novembre 2020 fa istanza per la discussione del sopra indicato ricorso secondo le modalità previste nel suindicato provvedimento presidenziale"*.

4. Va premesso che l'art. 27 d.l. 137.2020 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) applicabile alla fattispecie in esame così dispone: *"1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio*

giudiziario. 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio".

4.1. In forza della disciplina esposta, dunque, in caso di richiesta della parte, anche alla luce delle previsioni di cui al richiamato provvedimento presidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n. 3456/2020, l'udienza doveva svolgersi mediante collegamento da remoto o, qualora ciò non fosse possibile come ritenuto nel citato provvedimento, mediante trattazione scritta; non poteva, quindi, procedersi senza alcuna forma di contraddittorio.

4.2. Nel caso di specie in considerazione della mancanza del verbale e del provvedimento di concessione dei termini per la trattazione scritta, deve ritenersi che la controversia sia stata trattata in camera di consiglio o, comunque, "allo stato degli atti", circostanza che determina la nullità della sentenza.

5. Questa Corte (vedi Cass. n. 13698 del 2026) ha infatti osservato, in un caso analogo a quello in esame che: «La citata normativa emergenziale

autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l'udienza in presenza, lo svolgimento dell'udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all'interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di "congegni di sostituzione" (Cass. n. 33175 del 2021) dell'udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base degli atti», (secondo comma), lasciandosi all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi "equivalente" all'udienza, atteso che «le parti sono considerate presenti».

5.2. Appare evidente che nel caso in esame i giudici di appello non hanno osservato la normativa in esame in quanto, a fronte dell'istanza con cui la parte insisteva per l'udienza di discussione, la CTR, senza dare atto dell'impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppure i termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l'udienza a nuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti.

In ragione dell'equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, deve essere richiamato l'orientamento della prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678

del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).

5.3. In questo caso la lesione del diritto di difesa di parte contribuente risulta ancor più evidente, perché negandosi alla parte non solo l'udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.

5.4. Va, pure, ricordato che questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (vedi, *ex plurimis*, Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 13698/2026; Cass. 7701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020)» (Cass. n. 20420/2024).

6. Conseguentemente, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la causa, procedendo anche alla liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 9 luglio 2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla